

pubblicamente intendere, e sapere a lume di esse Popolazioni.

Che in tutte le Terre, e Luoghi suddetti, avendo il Partitante della Città di Venezia, e Murano, Torcello, e Contrade, Mestre, Gamberare, Cavarzere, Caorle, Grao, e Loreo levato in alcuni il Partito Bovini, in altri il Dazio di tutte le Carni, come stà descritto nella Polizza d' Offerta, potrà però esso solo Partitante di tutti li detti Luoghi, Contrade, e Territorj annessi alla rispettiva Giurisdizione di cadauno ammazzar, e far ammazzar per proprio conto, ed interesse la qualità di Animalì soggetti rispettivamente a cadaun Partito, o Dazio a lui deliberato, valendosi di quelle Persone, che a lui più paresse, o piacesse per il Macello, e Vendita, ovvero a chi più paresse, o piacesse, affittando il proprio diritto stesso, e tutti gli Abitanti soggetti alla Giurisdizione dei rispettivi Luoghi, saranno tenuti andar a comprar, e provvedersi delle Carni al Luogo, e Luoghi del Macello di ragione del Partitante, e non fuori della Giurisdizione stessa, sotto pena di perder le Carni in altro modo comprate, e provvedute, come stabiliscono le Leggi in questa materia, perchè tutti osservino li propri Confini.

E come sotto la Giurisdizione dei Luoghi suddetti vi sono Osterie, e Beccarie che
pos-